

## CONTROLLO

---

# ***Completato il rinnovamento del quadro normativo della revisione legale***

di **Fabio Landuzzi**

Con l'emanazione e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – avvenuta il 21 luglio 2016 – del **D.Lgs. 135/2016**, che ha modificato il D.Lgs. 39/2010, per via del recepimento della [Direttiva 2014/56/UE](#) (a sua volta diretta a modificare la [Direttiva 2006/43/UE](#)), e con l'approvazione del [Regolamento 537/2014/UE](#), può dirsi completato il **percorso di rinnovamento** del corpo normativo e regolamentare della **revisione legale dei conti**.

Le **principali novità** introdotte dai provvedimenti succitati attengono ai seguenti ambiti della disciplina della revisione legale:

- **rafforzamento** della disciplina relativa all'**indipendenza del revisore**, che è stata realizzata mediante modifiche all'[articolo 10 del D.Lgs. 39/2010](#). Fra le novità più significative vi sono: l'ampliamento delle regole sull'indipendenza a tutte le **persone in grado di influenzare l'esito della revisione**; il **periodo** in cui le regole devono essere rispettate, che corrisponde a tutto il periodo di esecuzione della revisione; la **nozione di "rete"** dell'impresa di revisione, molto rilevante nella valutazione dei rischi di compromissione dell'indipendenza; l'indicazione di **limiti di tempo** (un anno) in merito alla possibilità di instaurare taluni rapporti di lavoro fra la società oggetto di revisione e l'impresa di revisione e le sue persone che hanno partecipato alla revisione;
- **aggiornamento del contenuto della relazione di revisione** (che non si applica però ai bilanci 2016): in particolare, la relazione del revisore non si limiterà più ad un solo giudizio di coerenza della **relazione sulla gestione** con il bilancio d'esercizio, ma dovrà concernere anche la **conformità alla legge** di questo documento. La relazione di revisione dovrà contenere così una dichiarazione in merito alla identificazione di **errori significativi commessi nella relazione sulla gestione**. Inoltre, si aggiunge anche una **dichiarazione riguardo ad eventuali incertezze significative** relative a eventi o circostanze che potrebbero sollevare **dubbi significativi** sulla capacità della società di operare in condizioni di **continuità aziendale**. Infine, un *focus* particolare viene dedicato alle **informazioni aggiuntive** che dovranno essere incluse nelle **relazioni di revisione degli Enti di interesse pubblico (EIP)**;
- definizione di un **nuovo perimetro degli EIP**, a cui sono dedicate **regole speciali** per la revisione legale. Il nuovo assetto regolamentare circoscrive, rispetto al precedente, il novero degli EIP alle sole società **emittenti valori mobiliari quotati** in mercati regolamentati italiani ed europei, alle **banche**, alle **assicurazioni** e riassicurazioni. Inoltre, per le società che appartengono a **gruppi in cui sono presenti EIP**, si applica

loro la **disciplina comune** salvo l'eccezione di **non poter affidare la revisione legale al collegio sindacale** (sindaco unico);

- per gli **EIP** viene compiuto un incisivo intervento sulla **struttura dei corrispettivi della revisione**, inserendo l'obbligo di rispettare un determinato **equilibrio tra i corrispettivi** previsti per la revisione e quelli riferiti a **servizi diversi** forniti dall'impresa di revisione all'EIP o al suo gruppo di appartenenza. In particolare, per un periodo di tre o più esercizi consecutivi, i corrispettivi riferiti ai servizi diversi resi dall'impresa di revisione (parrebbero non includersi quelli prestati da altre imprese del suo *network*) devono essere limitati al **70% della media dei corrispettivi pagati per la revisione** degli ultimi tre esercizi; tale limite non si applica per le **attività obbligatorie ex lege**. Analogamente, viene introdotto un limite (15%) dei corrispettivi pagati per la revisione da un EIP rispetto al totale dei ricavi del revisore;
- **limitazione dei servizi diversi prestati agli EIP**. Il [Regolamento 537/2014/UE](#) esclude che il revisore, e le imprese della sua rete, possano prestare ad un EIP oggetto della sua revisione, e delle sue controllanti e controllate, alcuni servizi fra cui: preparazione di **moduli fiscali**, assistenza in caso di **verifica fiscale**, **calcolo delle imposte**, **consulenza fiscale**, contabilità, gestione **contabilità** del personale, valutazioni, **servizi legali**, ecc.;
- viene poi introdotta una **nuova categoria di soggetti**, gli **Enti a regime intermedio (ERI)** in cui confluiscono quelle imprese che, in precedenza, erano categorizzate come EIP: a questi soggetti viene dedicata una disciplina più stringente di quella ordinaria, ma comunque meno restrittiva di quanto non sia quella prescritta per gli EIP. Anche l'incarico di **revisione degli ERI ha durata di 9 anni**, e non può essere rinnovato se non sono trascorsi 4 anni dalla cessazione. Anche per gli ERI **valgono le limitazioni** ai corrispettivi ed alla prestazione di servizi diversi dalla revisione.

Infine, per quanto riguarda gli **incarichi di revisione di EIP in corso** al 17 giugno 2016 – data di entrata in vigore del [Regolamento 537/2014/UE](#) – si prevede che la nuova normativa entri in vigore nel primo esercizio successivo (di norma, quindi, per **l'esercizio 2017**). Un tema assai rilevante è perciò quello della **interruzione dei servizi diversi**, ora incompatibili se riferiti a EIP, perché ciò dovrebbe avvenire appunto con effetto 1 gennaio 2017.



Master di specializzazione

**REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

Scopri le sedi in programmazione >